

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di acqua calda

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 283 del 24 novembre 1977, pagina 6.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 8 novembre 1977 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1º giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee in data 9 novembre 1977,

vista la decisione dell'ufficio di presidenza (22 novembre 1977) di incaricare la sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» di predisporre un parere ed una relazione in materia,

visto il parere emesso dalla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» nella riunione del 10 maggio 1978,

vista la relazione presentata dal sig. Marvier, relatore,

visto quanto deliberato nella 159ª sessione plenaria svoltasi il 31 maggio e 1º giugno 1978 (seduta del 31 maggio),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

Il Comitato approva la proposta della Commissione tenuto conto di alcune considerazioni:

1. Considerazioni di portata generale

1.1. Il Comitato approva la proposta della Commissione la cui finalità è garantire l'accesso nel mercato comune a tutti i contatori di acqua calda ed armonizzare a

tale scopo le relative legislazioni nazionali evitando, in particolare, di creare nuovi ostacoli a quegli Stati che non dispongono ancora di legislazioni in tale campo.

1.2. Si tratta infatti di un prodotto il cui uso si diffonde sempre più, soprattutto nella prospettiva di un risparmio di energia e di una più equa ripartizione fra utilizzatori di acqua calda.

L'installazione di contatori di acqua calda, in piena espansione, consente di porre immediatamente in evidenza il costo reale dell'acqua calda che, di conseguenza, ciascuno cerca di ridurre, evitando in tal modo sprechi e fughe. In taluni casi si sono potute constatare riduzioni assai importanti del consumo di acqua calda. Inoltre, grazie alla possibilità di rilevazione dei contatori, le caldaie fuori uso o difettose sono subito individuate.

Il costo dell'acqua calda è assai elevato, superando più volte quello dell'acqua fredda. Il consumo di acqua calda è inferiore a quello di acqua fredda; tuttavia, le fatturazioni periodiche relative all'acqua calda sono superiori a quelle dell'acqua fredda. Questo divario indubbiamente non farà che accrescersi in futuro a causa del prevedibile aumento del costo dell'energia.

2. Considerazioni su aspetti particolari

2.1. Come risulta, la Commissione inserisce nella nuova direttiva una classe «O» e valori numerici diversi per le altre classi, nella prospettiva di un'utilizzazione dei contatori di acqua calda come elemento dei contatori di energia termica. Ove tuttavia i contatori di acqua calda

continuino ad essere utilizzati in quanto tali, ci si deve rendere conto che si tratta di apparecchi specifici e destinati ad usi sostanzialmente differenti. Da questo punto di vista la loro precisione deve essere almeno pari se non superiore a quella dei contatori di acqua fredda.

2.2. Per i motivi su esposti e tenuto conto dell'evoluzione tecnica verificatasi da quando è stata iniziata l'elaborazione della direttiva – evoluzione tecnica che ha ricevuto un ulteriore impulso dalla crisi energetica – e dell'entità dei costi delle unità fatturate, appare necessario anche nell'interesse del consumatore, pervenire ad un'armonizzazione conforme al progresso.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1978.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Basil de FERRANTI

2.3. Il Comitato chiede pertanto che la Commissione riesamini le diverse classi proposte in funzione dell'interesse dei consumatori e tenendo conto delle osservazioni formulate da alcuni consiglieri e figuranti nel suo rapporto.

3. Soluzione di armonizzazione

Mantenendo una posizione generalmente ammessa, il Comitato ritiene che in tale campo l'armonizzazione totale sia auspicabile.

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme generali di costruzione e a taluni tipi di protezione del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 4 del 6 gennaio 1978, pagina 2.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 4 gennaio 1978 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1° giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la richiesta di parere del Consiglio delle Comunità europee in data 6 gennaio 1978,

vista la decisione presa il 31 gennaio 1978 dal proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» l'incarico di elaborare un parere ed una relazione in materia,

visto il parere emesso dalla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» nella riunione del 10 maggio 1978,

ascoltata la relazione del sig. Masprone, relatore,

visto quanto deliberato nella 159^a sessione plenaria svoltasi il 31 maggio ed il 1° giugno 1978 (seduta del 31 maggio),